

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-496 del 03/02/2021
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI ₆ SITO EX STABILIMENTO SAPO, UBICATO A RAVENNA (RA), VIA XIII MARZO 1987 N. 2/4. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA PER IL COMPARTO ACQUE SOTTERRANEE. PROPONENTE: SOCIETA' F.LLI RIGHINI SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2021-510 del 03/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI – SITO EX STABILIMENTO SAPO, UBICATO A RAVENNA (RA), VIA XIII MARZO 1987 N. 2/4
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA PER IL COMPARTO ACQUE SOTTERRANEE
PROPONENTE: SOCIETA' F.LLI RIGHINI SRL

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *"Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica"* da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2021/719;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

VISTO E VALUTATO il documento di Analisi di Rischio sito specifica per le acque sotterranee presentato dal Proponente Società F.lli Righini srl (CF: 00029870391), avente sede legale in Ravenna (RA), via Manlio Travaglini 21 - acquisito da questo SAC con PG/2020/189452 del 30/12/2020;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.2 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

CONSIDERATE le precise indicazioni emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e vista la nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/02/2020, la quale dispone in particolare:

- ... "le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza" e "si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza.";

VISTA la nota PG/2021/2138 del 08/01/2021 con cui questo SAC comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica per le acque sotterranee e contestualmente convocava per il giorno 27/01/2021 la Conferenza di Servizi decisoria simultanea ai fini delle relative valutazioni, da svolgere in modalità telematica mediante videoconferenza con Meet di Google (strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia);

DATO ATTO che in data 27/01/2021 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra, con le risultanze riportate nel verbale redatto al termine della seduta (trasmesso per revisione e successiva accettazione a tutti i partecipanti, poi firmato digitalmente dal Dirigente di questo SAC);

DATO ATTO che in sede di CdS si concordava all'unanimità di approvare la proposta di Analisi di Rischio sito specifica per le acque sotterranee alle condizioni e prescrizioni dettagliate nel verbale stesso;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

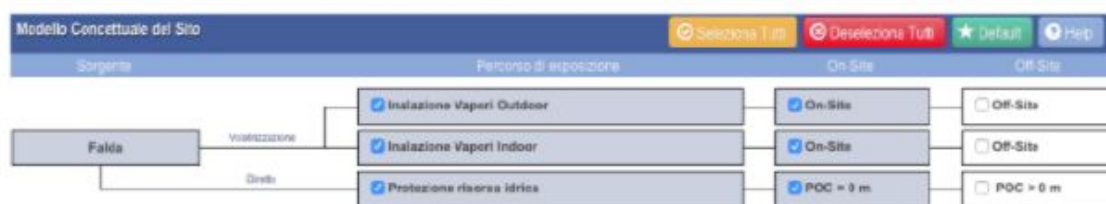
DISPONE

1. DI RATIFICARE l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica per le acque sotterranee presentata, basata sul seguente modello concettuale:

Sorgenti secondarie di contaminazione e rispettive CRS ($\equiv C_{max}$):

Contaminante	Concentrazione in falda [$\mu\text{g/l}$]
Dicloropropano (1,2)	2.44
Manganese	615
Tricloropropano (1,2,3)	0.0276
Triclorometano	0.875
Ferro	6933
Arsenico	10.6

Percorsi di migrazione e vie di esposizione:



Non è stata considerata l'ingestione di acqua di falda in quanto:

- non esistono e non sono previsti prelievi idrici di acqua di falda per usi potabili;
- non esistono recettori residenziali o industriali che consumano acqua proveniente dalla falda in corrispondenza dei POE

Bersagli:

"on-site" di tipo commerciale/industriale (lavoratori).

2. DI DARE ATTO che le CSR (*Concentrazioni Soglia di Rischio*) calcolate per i contaminanti di interesse, a confronto con le rispettive CRS (*Concentrazioni Rappresentative alla Sorgente*), sono di seguito riportate:

Contaminante	Concentrazione Rappresentativa della Sorgente (CRS)	CSC	OBIETTIVO CSR cumulata (CSRcum)
	µg/L	µg/L	µg/L
Dicloropropano (1,2)	2.44E+00	1.50E-01	1.50E-01
Manganese	6.15E+02	5.00E+01	5.00E+01
Tricloropropano (1,2,3)	2.76E-02	1.00E-03	1.00E-03
Triclorometano	8.75E-01	1.50E-01	1.50E-01
Ferro	6.93E+03	2.00E+02	2.00E+02
Arsenico	1.06E+01	1.00E+01	1.00E+01

Le valutazioni condotte si basano su ipotesi altamente conservative tra cui quella di considerare la condizione maggiormente gravosa in termini di concentrazioni (CRS) massime ai PoC (i piezometri PM6 e PM7bis) fra tutte quelle misurate nell'ambito delle campagne di monitoraggio effettuate nel periodo 2017-2020.

In base ai risultati ottenuti nell'Analisi di Rischio sito-specifica, in linea teorica il Proponente avrebbe dovuto valutare interventi al fine di raggiungere gli obiettivi di bonifica riportati nella tabella sopraindicata, definiti come la CSR cumulata (CSRcum) e coincidenti con le CSC.

3. DI DARE ATTO che, verificata l'accettabilità del rischio per la salute umana:
- gli obiettivi di bonifica risultano già sostanzialmente raggiunti in quanto: *"- negli ultimi anni [...] le concentrazioni rilevate in falda per quanto riguarda Tricloropropano, Triclorometano ed Arsenico risultano essere stabilmente inferiori alle rispettive CSC [...]; - per quanto riguarda ferro e manganese, le concentrazioni rilevate possono essere ricondurre a fondo naturale/antropico; - per quanto riguarda 1,2 Dicloropropano nel monitoraggio di settembre 2020 le concentrazioni presso i POC PM6 e PM7bis risultano essere inferiori alla*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

rispettiva CSC [...]" come attestato nel documento di Analisi di Rischio presentato.

- b. i recenti monitoraggi mostrano che, eccezion fatta per ferro e manganese per i quali le concentrazioni rilevate potrebbero essere riconducibili a condizioni di fondo, le concentrazioni rilevate in falda per quanto riguarda Tricloropropano, Triclorometano ed Arsenico risultano essere stabilmente inferiori alle rispettive CSC e le concentrazioni di 1,2-dicloropropano nel monitoraggio di settembre 2020 presso i POC PM6 e PM7bis risultano essere inferiori alla rispettiva CSC.
4. DI DICHIARARE concluso positivamente il procedimento relativo al comparto acque sotterranee del Sito in oggetto (ex art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i) e di prendere atto che per lo scenario individuato non vi è attualmente necessità di attuare alcun altro intervento di bonifica o messa in sicurezza per le acque sotterranee, fatte salve le attività di monitoraggio di cui ai punti 6. e seguenti del presente dispositivo.
5. DI DARE ATTO che il modello concettuale alla base dell'Analisi di Rischio sito-specifica elaborata è da ritenersi valido fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla sua definizione come descritto nel documento di AdR stessa; qualunque variazione del modello concettuale comporterà la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.
6. DI STABILIRE che il Proponente dovrà realizzare n. 1 nuovo piezometro (rispetto ai n. 2 proposti) da ubicare tra PM6 e PM7bis, con caratteristiche analoghe a quelle dei piezometri già esistenti e da qualificare come PoC ad integrazione di PM6 e PM7bis (rif. Figura 5 allegata). L'ubicazione del piezometro di nuova realizzazione potrà essere concordata direttamente con ARPAE ST, anche sul campo.
7. DI STABILIRE che a garanzia del mantenimento delle condizioni imposte nel modello concettuale, il Proponente dovrà effettuare una campagna di monitoraggio presso i predetti n. 3 piezometri (PM6, PM7bis ed il piezometro di nuova realizzazione) rispettando le seguenti tempistiche:
 - a. 1° anno: verifica quadrimestrale;
 - b. 2° anno: verifica semestrale.

Almeno il primo ed ultimo monitoraggio dovranno essere svolti in contraddittorio con il Servizio Territoriale di Arpae APA Est (che dovrà essere avvisato con congruo anticipo, preferibilmente sette giorni lavorativi, e previo contatto telefonico). I risultati delle analisi chimiche sui campioni di acqua sotterranea prelevata dovranno essere confrontati con i valori limite della Tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le risultanze analitiche riferibili alle singole campagne di monitoraggio dovranno essere trasmesse non appena disponibili, agli Enti competenti.

Qualora dovessero essere rilevati uno (o più) superamenti delle CSC in corrispondenza di uno (o più) PoC durante il periodo di monitoraggio previsto, il Proponente dovrà immediatamente comunicarlo agli Enti competenti.

Sulla base dell'entità del superamento rilevato e del rinvenimento del superamento in uno o in più piezometri, gli Enti competenti concorderanno per le vie brevi con il Proponente se procedere nei giorni successivi ad un ri-campionamento in contraddittorio con ARPAE ST oppure se ricorrono le condizioni per mettere in atto prontamente attività di messa in sicurezza d'emergenza (MiSE).

In ogni caso gli Enti competenti si riservano la facoltà, sulla base delle risultanze ottenute durante lo svolgimento delle campagne di monitoraggio, di poter modificare in accordo col Proponente la frequenza e/o le modalità di monitoraggio approvate con il presente atto.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 242 c. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, qualora le attività di monitoraggio - nonostante le verifiche e gli eventuali interventi di MiSE di cui sopra - dovessero continuare a rilevare anomalie, il Proponente dovrà avviare la procedura di bonifica di cui all'art. 242 comma 7.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

8. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere preventivamente concordate, con almeno 7 giorni di anticipo, con ARPAE APA Est - Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 331-4010874 oppure 0544/210656 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
9. DI STABILIRE che il primo monitoraggio della prevista campagna dettagliata al punto 7. del presente dispositivo dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2021. Dalla data del primo monitoraggio cominceranno a decorrere le successive tempistiche, come sopra indicate al punto 7., fino al completamento delle attività al termine del secondo anno.
10. DI DARE ATTO che, con riferimento allo stato dell'arte delle attività di rimozione di rifiuti interrati e/o messa in sicurezza dei terreni (con collaudo e ripristino degli scavi) nel comparto suolo/sottosuolo del Sito, questa Agenzia procederà all'emissione di un atto ricognitivo separato.
11. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
12. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Stefano Renato De Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.